

**Art. 21** Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza

<sup>1</sup> Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l'assicurato passa da uno all'altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l'assicurato cambi cassa o piano di previdenza.

<sup>2</sup> Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

**Sezione 5a:****Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata<sup>35</sup>****Art. 22<sup>36</sup>** Principio

In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122–124e del Codice civile (CC)<sup>37</sup> e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile (CPC)<sup>38</sup>; gli articoli 3–5 si applicano per analogia all'importo da trasferire.

**Art. 22a<sup>39</sup>** Calcolo della prestazione d'uscita da dividere

<sup>1</sup> Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considerazione.

<sup>2</sup> Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC<sup>40</sup>) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

<sup>35</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>37</sup> RS **210**

<sup>38</sup> RS **272**

<sup>39</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>40</sup> RS **210**

<sup>3</sup> Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione secondo gli articoli 30*c* LPP<sup>41</sup> e 331*e* del Codice delle obbligazioni<sup>42</sup>, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'aver di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire se è in corso una rendita d'invalidità o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza professionale.

**Art. 22b<sup>43</sup>** Calcolo della prestazione d'uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

<sup>1</sup> In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22*a* capoverso 1.

<sup>2</sup> Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

- a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

<sup>3</sup> Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente al capoverso 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

<sup>41</sup> RS 831.40

<sup>42</sup> RS 220

<sup>43</sup> Introdotta dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

<sup>4</sup> La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata del matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

<sup>5</sup> I capoversi 1–3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

**Art. 22c<sup>44</sup>** Trasferimento della prestazione d'uscita e della rendita vitalizia

<sup>1</sup> La prestazione d'uscita da trasferire è prelevata presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP<sup>45</sup> e il rimanente avere di previdenza. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento di una rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC<sup>46</sup>.

<sup>2</sup> Una volta trasferita, la prestazione d'uscita o la rendita è accreditata all'avere obbligatorio e agli altri averi presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

<sup>4</sup> Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d'uscita o la rendita sia distribuita tra l'avere di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza. Trasmettono questa informazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.

**Art. 22d<sup>47</sup>** Riacquisto dopo il divorzio

<sup>1</sup> Dopo il divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP<sup>48</sup> e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l'articolo 22c capoverso 1.

<sup>2</sup> Dopo il trasferimento di un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC<sup>49</sup> non sussiste diritto al riacquisto.

<sup>44</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** 1 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>45</sup> RS **831.40**

<sup>46</sup> RS **210**

<sup>47</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>48</sup> RS **831.40**

<sup>49</sup> RS **210**

**Art. 22<sup>e50</sup>** Pagamento per vecchiaia o invalidità

<sup>1</sup> Se ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP<sup>51</sup>), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC<sup>52</sup>.

<sup>2</sup> Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età del pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.

**Art. 22<sup>f53</sup>** Indennità

<sup>1</sup> Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata secondo l'articolo 124e capoverso 1 CC<sup>54</sup>, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sull'indennità.

<sup>2</sup> Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento.

<sup>3</sup> Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l'articolo 124d o 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l'importo sia versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.

**Art. 23<sup>55</sup>** Unione domestica registrata

Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

<sup>50</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>51</sup> RS **831.40**

<sup>52</sup> RS **210**

<sup>53</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>54</sup> RS **210**

<sup>55</sup> Originario art. 22d. Introdotto dal n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

**Sezione 6:  
Informazione dell'assicurato e documentazione in vista di un divorzio<sup>56</sup>****Art. 24**

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare secondo l'articolo 2.<sup>57</sup>

<sup>2</sup> L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato che contrae matrimonio o un'unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione domestica.<sup>58</sup> L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.<sup>59</sup>

<sup>3</sup> In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice su:

- a. l'importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d'uscita da dividere;
- b. la parte dell' avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP<sup>60</sup> sull'intero avere di previdenza dell'assicurato.<sup>61</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d'informazione.<sup>62</sup>

**Sezione 6a:<sup>63</sup>  
Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro****Art. 24a<sup>64</sup>**      Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

<sup>59</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

<sup>60</sup> RS **831.40**

<sup>61</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>62</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

<sup>63</sup> Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1384; FF **1998** 4409).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).